

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
Provincia di Parma



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
AD ENTI E ASSOCIAZIONI

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 28/12/2022)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi ad Enti e Associazioni, secondo quanto disposto all'articolo 12 della Legge n. 241/1990 (1) ed in applicazione dell'articolo 63 (2) dello Statuto Comunale.

Vengono adottate misure specifiche per ridurre i rischi di corruzione, come previsto dalla Legge n. 190/2012 e dal Decreto Legislativo n. 33/2013, nei testi vigenti, nonché dai piani triennali di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, periodicamente approvati dall'Amministrazione Comunale.

- (1) Legge n. 241/1990, art. 12, c.1 *“La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”*
- (2) Art. 63 Statuto del Comune di Lesignano de' Bagni: *“Alle Associazioni e agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, sia tecnico-professionale e organizzativo.”*

ART. 2 - TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI

Ai sensi del presente regolamento il Comune di Lesignano de' Bagni può erogare contributi:

- a sostegno dell'attività svolta da soggetti terzi, su richiesta dei medesimi sia per attività Associativa ordinaria sia per eventi particolari (contributi su istanza di parte);
- nell'ambito di specifiche convenzioni per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, su iniziativa del Comune (contributi convenzionali);
- per l'adesione e/o la permanenza all'interno di organismi associativi (contributi associativi);
- per l'adesione e/o la partecipazione ad iniziative e progetti promossi da terzi (contributi partecipativi);
- per iniziative di aiuto e solidarietà a favore di comunità colpite da calamità o altri eventi eccezionali (contributi di solidarietà).

I contributi erogati a fondo perduto senza obbligo di controprestazione da parte del beneficiario (meri contributi) sono esenti da IVA, i contributi vincolati alla prestazione di un dare o di un facere da parte del beneficiario in favore del Comune (contributi corrispettivo) scontano l'IVA di legge.

ART. 3 - CONTRIBUTI ASSEGNATI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DA SOGGETTI TERZI (CONTRIBUTI SU ISTANZA DI PARTE)

Destinatari (soggetti ammessi a contribuzione ed esclusioni)

I contributi su istanza di parte possono essere assegnati esclusivamente ad associazioni di promozione sociale, di volontariato, cooperative sociali ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) regolarmente iscritte nei registri di legge (3) (di seguito indicate per brevità con il termine “associazione”) per la realizzazione, senza scopo di lucro, nell'ambito del territorio comunale o comunque a beneficio della comunità locale, di iniziative o attività di interesse generale rientranti nella casistica di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Non possono essere concessi contributi a partiti, associazioni, movimenti o altre aggregazioni diversamente denominate aventi finalità politica.

- (3) Con Decreto Legislativo n. 117/2017 è stato istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, cui sono tenuti ad iscriversi gli enti (incluse le associazioni di volontariato e quelle di promozione sociale) che vogliono intrattenere rapporti di collaborazione con la Pubblica Amministrazione. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi le norme previgenti. Il requisito dell'iscrizione al Registro

unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo e della sua operatività, si intende soddisfatto con l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, e dunque: - per le associazioni di promozione sociale nel registro regionale di cui alla Legge Regionale n. 34/2002; - per le associazioni di volontariato nel registro regionale di cui alla Legge Regionale n. 12/2005; - per le cooperative sociali nell'albo regionale di cui alla Legge Regionale n. 7/1994; - per le onlus nell'anagrafe unica delle onlus di cui al Decreto Legislativo n. 460/1997. -

Limitazioni e precisazioni

Le attività e/o le iniziative per le quali può essere richiesto il sostegno finanziario dell'Amministrazione devono essere relative esclusivamente all'anno in corso e non ancora completate o all'anno in corso e ad una o due annualità successive (per un massimo di tre annualità, considerata quella in corso).

Non vengono riconosciuti contributi per attività:

- già completate al momento della presentazione dell'istanza di concessione;
- che non comportino una spesa complessiva minima (considerando le sole spese ammissibili di cui al punto successivo) pari almeno ad € 1.000,00.

Spese ammissibili e non ammissibili

Sono ritenute ammissibili le seguenti tipologie di spesa (comprehensive di IVA se non recuperabile) che risultino chiaramente funzionali alla realizzazione delle iniziative/attività candidate a finanziamento:

- spese generali (utenze, affitto sede, materiali di consumo, cancelleria e simili, spese postali, personale non volontario, spese pulizia, guardiania). L'ammontare delle spese generali non può superare il 20% delle spese ammissibili del progetto;
- pubblicità, promozione (spese di tipografia, affissione, web, ufficio stampa) e segreteria organizzativa;
- per l'acquisto di beni strumentali e di investimento;
- per la pubblicazione di libri, DVD, CD o altro materiale;
- affitto sale e allestimento;
- service e noleggio attrezzature;
- compensi a relatori, ricercatori, esecutori, direzione artistica e analoghi;
- ospitalità e trasferimenti;
- spese di rappresentanza per un importo complessivo non superiore al 5% delle spese ammissibili del progetto;
- diritti d'autore e connessi;
- spese di assicurazione;
- occupazione suolo pubblico e permessi;
- tutte le spese non espressamente dichiarate inammissibili (vedi capoverso successivo) e che non siano in contrasto con specifiche disposizioni di legge.

Sono considerate non ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- per l'approvvigionamento di cibi e bevande destinati alla vendita;
- di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;
- la quantificazione economica del lavoro volontario;
- per l'effettuazione di erogazioni liberali;
- spese per le quali il richiedente sia già destinatario di risorse erogate (sotto forma di contributo o corrispettivo) dal Comune di Lesignano de' Bagni.

Termini e modalità per la presentazione delle domande

Le associazioni che intendano chiedere al Comune l'assegnazione di contributi a sostegno della propria attività o per la realizzazione di eventi specifici dovranno inoltrare domanda scritta utilizzando la modulistica appositamente predisposta, previa emissione da parte del Comune di

Lesignano de' Bagni di apposito bando all'interno del quale sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande, oltre all'ammontare dei fondi disponibili a bilancio per l'attribuzione alle associazioni

Nella richiesta dovranno essere obbligatoriamente indicati:

- l'attività o l'iniziativa per cui si richiede il sostegno finanziario del Comune, da descrivere con particolare riguardo ai fini perseguiti e alle modalità di fruizione da parte dei destinatari (gratuitamente, ad offerta o a pagamento);
- l'ammontare delle spese e delle entrate previste (preventivo), con impegno a fornire appena possibile (e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla conclusione dell'attività/iniziativa) il rendiconto consuntivo delle spese sostenute e delle entrate realizzate, corredato di copia delle fatture quietanzate (o altra documentazione fiscale valida) attestanti l'avvenuto pagamento delle spese dichiarate;
- la dichiarazione inerente l'eventuale esenzione da ritenute fiscali, secondo la normativa in vigore.

Le domande dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'associazione e corredate da specifica dichiarazione di veridicità, a norma di legge.

Le domande prive anche solo di uno dei suddetti dati essenziali saranno rigettate d'ufficio.

Le istanze di contributo dovranno essere trasmesse con PEC o consegnate di persona all'ufficio protocollo del Comune di Lesignano de' Bagni (Piazza Marconi, 1 – 43037 Lesignano de' Bagni – protocollo@postacert.comune.lesignano-debagni.pr.it) previa pubblicazione da parte del Comune di apposito avviso.

Al di fuori di queste modalità le domande non saranno prese in considerazione.

L'avviso, approvato con deliberazione di Giunta Comunale, verrà pubblicato sul sito internet del Comune e conterrà tra l'altro l'indicazione:

- dell'ambito d'intervento, selezionato tra quelli individuati dal Decreto legislativo n. 117/2017, all'articolo 5 (es. tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative; organizzazione e gestione di attività turistiche; organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ecc.);
- degli obiettivi specifici che con l'erogazione dei contributi l'Amministrazione intende perseguire (es. favorire il recupero e la valorizzazione della cultura popolare; promuovere le espressioni dell'arte contemporanea, la creatività giovanile e la valorizzazione di nuovi talenti; incentivare l'aggregazione giovanile e/o la formazione permanente; promuovere la conoscenza del territorio comunale a fini turistici; incoraggiare l'adozione di stili di vita sani; ecc.);
- dell'ammontare delle somme disponibili;
- dei criteri di valutazione, scelti tra quelli individuati alla voce successiva.

Valutazione delle domande e assegnazione dei contributi

Dopo la chiusura del bando una commissione interna nominata dal Responsabile del 1° Settore provvederà a valutare l'ammissibilità delle domande e ad assegnare i contributi sulla base dell'applicazione dei seguenti criteri, secondo quanto disposto dalla Giunta Comunale nell'avviso di cui al punto precedente:

CRITERIO GENERALE:

I contributi assegnati non potranno mai concorrere a formare reddito per il soggetto beneficiario e, dunque, dovranno sempre essere d'importo pari o inferiore alla differenza tra le entrate realizzate e le spese sostenute dall'Associazione nell'ambito dell'iniziativa/attività oggetto di sostegno da parte del Comune.

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1	Qualità del progetto, in termini di: - innovazione e creatività; - storicità (dalla terza edizione consecutiva); - multidisciplinarietà; - coinvolgimento di relatori, ricercatori, esecutori, artisti, ecc. di fama nazionale e/o internazionale	- fino ad un max di 4 punti; - fino ad un max di 3 punti; - fino ad un max di 4 punti; - fino ad un max di 5 punti
2	Capacità di fare sistema col territorio, in termini di: -coinvolgimento di soggetti pubblici o privati; - rilevanza (comunale, sovracomunale); - coinvolgimento di istituti scolastici	- fino ad un max di 3 punti; - fino ad un max di 3 punti; - fino ad un max di 2 punti
3	Curriculum delle attività e delle esperienze svolte dal soggetto proponente nello stesso ambito del progetto candidato a finanziamento	- fino ad un max di 4 punti
4	Valorizzazione e promozione territoriale, in termini di: - incidenza del progetto per la promozione e valorizzazione in chiave turistica e/o di valorizzazione del patrimonio culturale; - utilizzo di strumenti di comunicazione (comunicazione stampa, web, social network)	- fino ad un max di 4 punti; - fino ad un max di 2 punti
5	Sostenibilità finanziaria, in termini di: - rapporto tra spese e capacità di copertura (con particolare attenzione a entrate già accertate); - sostegno di altri soggetti pubblici e/o privati	- fino ad un max di 6 punti; - fino ad un max di 6 punti
6	Numero di associati / membri iscritti all'associazione (da dimostrare mediante produzione di idonea documentazione probante)	- 1 punto ogni 10 associati
7	Numero delle giornate di eventi programmate nell'ambito dell'iniziativa per la quale si richiede l'assegnazione del contributo	- 5 punti per ogni giornata
8	Modalità di accesso alle attività organizzate	- 8 punti per accesso gratuito - 6 punti per accesso ad offerta - 2 punti per ingresso a pagamento

Per la valutazione di domande di contributo a sostegno dell'attività ordinaria (4) del richiedente potranno essere impiegati solo i criteri di valutazione indicati ai punti 2, 6 e 8. Il criterio indicato al punto 6 non potrà mai essere impiegato per valutare domande di contributo a sostegno di singoli progetti, iniziative e attività specifiche.

(4) Ai fini del presente regolamento con l'espressione "attività ordinaria" si intende l'attività complessiva svolta dall'associazione nell'arco di un anno, secondo quanto previsto dallo statuto dell'organizzazione.

Quantificazione dei contributi

La quantificazione dei contributi verrà effettuata sulla base delle risorse specificamente destinate a Bilancio ed indicate nell'avviso pubblico, applicando la seguente formula matematica:

$$C = (100:P) \times p$$

dove:

C = percentuale di contributo spettante all'Associazione

P = totale dei punti assegnati a tutte le associazioni ammesse a contribuzione

p = totale dei punti assegnati all'Associazione

Liquidazione ed erogazione dei contributi

La liquidazione delle somme assegnate verrà effettuata dietro presentazione di specifico rendiconto consuntivo delle spese sostenute e delle entrate realizzate, corredato di copia delle fatture quietanzate (o altra documentazione fiscale valida) attestanti l'avvenuto pagamento delle spese dichiarate.

Per le entrate non diversamente verificabili, sarà accettata l'autocertificazione.

Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella preventivata, con uno scostamento non superiore al 15%, non verrà applicata alcuna decurtazione. Qualora lo scostamento superi il 15%, si procederà ad una proporzionale riduzione del contributo calcolata sulla differenza tra preventivo e consuntivo, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi previsti al momento della domanda.

Ove la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore alla soglia minima di € 1.000,00, il contributo sarà revocato.

Qualora risulti che il contributo concesso ecceda il saldo tra le spese effettivamente sostenute e le entrate effettivamente realizzate, lo stesso sarà decurtato sino a coprire il solo disavanzo accertato.

L'erogazione delle somme assegnate avverrà nel termine di sessanta giorni dalla presentazione del rendiconto.

I potenziali beneficiari sono invitati a valutare consapevolmente la propria capacità finanziaria di sostenere anticipatamente i costi complessivi, attraverso risorse proprie o mediante il ricorso al credito bancario o di fornitura.

ART. 4 – CONTRIBUTI ASSEGNATI NELL'AMBITO DI SPECIFICHE CONVENZIONI PER LO SVOLGIMENTO IN FAVORE DI TERZI DI ATTIVITÀ O SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE (CONTRIBUTI CONVENZIONALI)

A norma dell'articolo 56 del Decreto Legislativo n. 117/2017 il Comune può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nei competenti registri di legge, per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

Nell'ambito di tali convenzioni potrà essere previsto, a norma di legge, esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Le convenzioni indicheranno obbligatoriamente:

- la durata del rapporto convenzionale;
- il contenuto e le modalità dell'intervento volontario;
- il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate;
- le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici;
- le coperture assicurative di cui all'art. 18 del Decreto Legislativo n. 117/2017 (contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi);
- i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa;
- le modalità di risoluzione del rapporto;
- le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità;
- la verifica dei reciproci adempimenti;
- le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile all'attività oggetto della convenzione.

L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione verrà effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità,

trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

Gli enti suddetti dovranno possedere idonei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine. Allo scopo verranno valutati:

- la struttura;
- l'attività svolta;
- le finalità perseguite;
- il numero degli aderenti;
- le risorse a disposizione;
- la capacità tecnica e professionale;
- l'esperienza maturata;
- l'organizzazione, la formazione e l'aggiornamento dei volontari.

Ove non diversamente stabilito dalla legge, la decisione di avviare le procedure per la stipula di una convenzione e l'approvazione del bando disciplinante lo svolgimento della relativa selezione pubblica competono alla Giunta comunale.

ART. 5 – CONTRIBUTI ASSEGNATI PER ADERIRE E/O PERMANERE ALL'INTERNO DI ORGANISMI ASSOCIATIVI (CONTRIBUTI ASSOCIATIVI)

Il Comune può erogare contributi per l'adesione e/o la permanenza all'interno di organismi associativi. Ove non diversamente stabilito dalla legge, l'adesione ad un organismo associativo e l'approvazione delle relative quote sociali di appartenenza competono alla Giunta Comunale.

ART. 6 – CONTRIBUTI ASSEGNATI PER ADERIRE E/O PARTECIPARE AD INIZIATIVE E PROGETTI PROMOSSI DA SOGGETTI TERZI (CONTRIBUTI PARTECIPATIVI)

Il Comune può erogare contributi per l'adesione e/o la partecipazione ad iniziative e progetti promossi da terzi. Ove non diversamente stabilito dalla legge, l'adesione ad un progetto o la partecipazione ad un'iniziativa promossi, organizzati e/o realizzati da un soggetto terzo, nonché l'approvazione delle relative quote di partecipazione competono alla Giunta Comunale.

ART. 7 - CONTRIBUTI CONCESSI A FAVORE DI COMUNITÀ COLPITE DA CALAMITÀ O ALTRI EVENTI ECCEZIONALI (CONTRIBUTI DI SOLIDARIETÀ)

Il Comune può erogare contributi per iniziative di aiuto e solidarietà a favore di comunità colpite da calamità o altri eventi eccezionali. Ove non diversamente stabilito dalla legge, l'assegnazione di contributi per finalità solidaristiche e la relativa quantificazione competono alla Giunta comunale.

Ai beneficiari è fatto obbligo di certificare il corretto utilizzo delle risorse assegnate.

ART. 8 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

I beneficiari hanno l'obbligo di:

- rendere noto il sostegno ottenuto, nei modi convenuti con l'Amministrazione;
- realizzare l'attività/iniziativa per cui hanno ottenuto il contributo;
- utilizzare il contributo ottenuto solo per l'attività/iniziativa per cui lo stesso è stato formalmente concesso;
- fornire tutti i dati e le informazioni prescritte dal presente regolamento, inclusi quelli di natura economico-finanziaria (bilanci, preventivi, consuntivi etc.).

ART. 9 - DECADENZA

I benefici assegnati decadono ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- l'attività/iniziativa per cui è stato concesso il contributo non viene realizzata;
- l'attività/iniziativa per cui è stato concesso il contributo viene realizzata in modo sostanzialmente difforme dal progetto approvato;

- non viene presentata la documentazione prescritta, in particolare per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute e delle entrate realizzate.

ART. 10 - COPERTURA FINANZIARIA

Il Comune destina risorse finanziarie per le finalità contemplate dal presente regolamento in apposite voci di bilancio.

ART. 11 - MISURE PER LA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

A norma di legge, il Comune provvede a rendere nota la concessione di contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

ART. 12 - ESCLUSIONI

Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e, pertanto, seguono procedure autonome i contributi già disciplinati da una normativa specifica a livello comunitario, nazionale o regionale e quelli già diversamente regolamentati a livello comunale, tra i quali a mero titolo di esempio:

- le provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate e della normativa sul diritto allo studio;
- le forme di contribuzione previste nel regolamento comunale per la concessione di servizi, contributi e sussidi economici a persone in situazione di disagio sociale.

ART. 13 - NORMA FINALE

Il presente regolamento abroga e sostituisce il “Regolamento comunale per la concessione di contributi” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 17.02.2005.

Il presente regolamento entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'albo pretorio.